

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 3428-A

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE PELLICINI)

Comunicato alla Presidenza l'11 luglio 2005

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione della Convenzione congiunta in materia di sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, fatta a Vienna il 5 settembre 1997

*approvato dalla Camera dei deputati il 17 maggio 2005,  
in un testo risultante dall'unificazione del disegno di legge*

*(V. Stampato Camera n. 4673)*

d'iniziativa dei deputati CALZOLAIO, VIGNI, MORETTI, CAMO, VENDOLA, PISTONE, BULGARELLI, OSTILLO, ABBONDANZIERI, AMICI, ANGIONI, BANDOLI, BATTAGLIA, BELLINI, BENVENUTO, BIELLI, BOGI, BOLOGNESI, BONITO, BUFFO, CARBONI, CARLI, CHIANALE, CHIAROMONTE, CRISCI, CRUCIANELLI, DE BRASI, DAMERI, DI SERIO D'ANTONA, DIANA, DUCA, FILIPPESCHI, GALEAZZI, GASPERONI, GIACCO, GIULIETTI, GRANDI, GRIGNAFFINI, GRILLINI, LUCIDI, MARIANI Raffaella, MARIOTTI, MAURANDI, MELANDRI, MUSSI, OLIVIERO, OTTONE, PANATTONI, PENNACCHI, PIGLIONICA, PINOTTI, PISA, PEDA, RANIERI, ROSSIELLO, RUZZANTE, SANDI, SASSO, SCIACCA, SERENI, SPINI, TOCCI, TRUPIA, VIANELLO, ZANOTTI, ZUNINO, ANNUNZIATA, BIANCHI Giovanni, BIANCO Gerardo, REALACCI, ROCCHI, SQUEGLIA, TANONI, VILLARI, DEIANA, NESI, CIMA, ADDUCE, CARBONELLA, MOTTA e FOLENA

*e del disegno di legge*

*(V. Stampato Camera n. 5546)*

**presentato dal Ministro degli affari esteri  
dal Ministro delle attività produttive  
e dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio  
di concerto col Ministro per gli affari regionali  
col Ministro dell'economia e delle finanze  
e col Ministro della salute**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 18 maggio 2005*

---

## INDICE

|   |             |   |
|---|-------------|---|
| Relazione .....                                     | <i>Pag.</i> | 4 |
| Pareri:   |             |   |
| – della 1 <sup>a</sup> Commissione permanente ..... | »           | 6 |
| – della 5 <sup>a</sup> Commissione permanente ..... | »           | 7 |
| Disegno di legge .....                              | »           | 8 |

ONOREVOLI SENATORI. - La Convenzione si prefigge obiettivi che rivestono a un tempo carattere di urgenza e lungimiranza. Tra questi, la realizzazione e il mantenimento di un elevato livello di sicurezza nella gestione del combustibile nucleare utilizzato e dei rifiuti radioattivi, la protezione dalle radiazioni ionizzanti per le persone, la società e l'ambiente, la prevenzione di incidenti e la mitigazione delle conseguenze che ne potrebbero derivare.

A tale scopo essa si ispira ai principi di sicurezza già adottati negli impianti nucleari, fissando requisiti generali di sicurezza che, oltre a quelli ben noti ed applicati, impongono l'impegno ad evitare un forte impatto o carichi indebiti sulle future generazioni. Essa prevede altresì le procedure per la localizzazione dei depositi per lo smaltimento dei rifiuti, per la valutazione di tutti i fattori influenti sulla sicurezza e dell'impatto dei depositi sulle popolazioni interessate e sull'ambiente.

Passando ad illustrare scopo, natura e articolazione della Convenzione, si sottolinea come essa risulti del tutto simile alla Convenzione sulla sicurezza nucleare, fatta a Vienna il 20 settembre 1994, ratificata dall'Italia ai sensi della legge 19 gennaio 1998, n. 10. Anche in questo caso, infatti, la Convenzione ha carattere «incentivante», non prevedendo, per gli Stati contraenti che non dovessero adempiere a impegni fissati da essa, forme sanzionatorie, ma unicamente forme di convincimento, esercitate da parte degli altri Stati contraenti. Di analoga natura sono anche la struttura della Convenzione, che prevede, in particolare, requisiti di sicurezza, tecnici e amministrativi, che ogni Stato contraente si impegna a rispettare, e gli strumenti di verifica, costituiti essenzial-

mente dalla predisposizione di un rapporto nazionale che viene presentato e discusso nel corso di periodiche riunioni delle Parti contraenti.

La Convenzione si compone di 44 articoli suddivisi in 7 capitoli. Gli articoli vanno confrontati con la pertinente legislazione e regolamentazione esistente in Italia, costituita dalla legge 31 dicembre 1962, n. 1860; dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, così come modificato ed integrato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, e dal decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 257, e dai rispettivi decreti attuativi, nonché dal decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, e dalla legge 23 agosto 2004, n. 239. I suddetti atti normativi non sono dedicati unicamente alla gestione del combustibile e dei rifiuti radioattivi, ma disciplinano l'intera materia della protezione dalle radiazioni ionizzanti, che ovviamente include tale gestione. Si sottolinea, altresì, che i decreti legislativi citati costituiscono l'attuazione di direttive comunitarie emanate dal Consiglio dell'Unione europea sulla stessa materia e che non esistono, nella legislazione comunitaria, ulteriori direttive non recepite nell'ordinamento italiano, né atti normativi più direttamente concernenti la specifica materia trattata dalla Convenzione in questione.

L'Italia ha utilizzato per molti anni l'energia atomica, svolgendo programmi di ricerca su tutto il ciclo del combustibile. Ciò ha comportato l'istituzione di un regime autorizzativo e di controllo estremamente preciso per tutte le attività riguardanti le materie nucleari e quelle radioattive previsto dalla legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e dal decreto del Presidente della Repubblica 13 feb-

braio 1964, n. 185, seguiti da numerosi decreti applicativi.

Il decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, che ha istituito l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (oggi Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici), ha reso l'autorità di controllo completamente indipendente anche dall'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) in quanto nasceva sulla base dei compiti dell'ENEA-DISP (Direzione per la sicurezza nucleare e la protezione sanitaria), lasciando all'ENEA solo compiti di ricerca. In proposito, si ricorda che il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, che attua le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti, e le sue successive integrazioni e modifiche, formano un quadro legislativo dettagliato ed aggiornato per tutte le attività con materiali nucleari e radioattivi, incluso l'immagazzinamento e/o deposito finale per i rifiuti radioattivi, prevedendo un *iter* autorizzativo che, coinvolgendo molte autorità centrali e locali ed innumerevoli decreti attuativi ancora da emanare, presenta difficoltà applicative molto forti.

Attualmente, da un punto di vista operativo, il deposito dei rifiuti radioattivi vede l'impegno quasi esclusivo della Società gestione impianti nucleari (SOGIN spa), cui sono in corso di trasferimento gli impianti dell'ENEA da smantellare, così da avere un unico referente nazionale e concentrare le ridotte risorse nazionali che, dopo il *referendum* del 1986, sono andate sempre più assottigliandosi.

Il disegno di legge prevede solo gli articoli necessari alla ratifica della Convenzione, non essendo previsto alcun onere finanziario, né, tanto meno, la necessità di rettifica o integrazione delle leggi vigenti, da essa derivanti.

La ratifica della Convenzione rappresenta un impegno da rispettare per la futura legislazione che riguarderà lo smaltimento dei rifiuti radioattivi in Italia, se si vuole mantenere lo stesso livello di sicurezza e di informazione al pubblico garantito a livello comunitario.

Sulla base degli elementi di fatto e delle considerazioni che precedono la Commissione raccomanda l'approvazione in Assemblea del disegno di legge in esame.

PELLICINI, *relatore*

**PARERE DELLA 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: FALCIER)

14 giugno 2005

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**PARERE DELLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)**

(Estensore: FASOLINO)

30 giugno 2005

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, preso atto delle precisazioni fornite dal Governo, secondo cui:

*a)* l'attuazione degli interventi di cui agli articoli da 4 a 12 della Convenzione (relative alla sicurezza nello smaltimento del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi negli impianti già esistenti), nonché agli articoli da 22 a 26 (in materia di disposizioni generali di sicurezza), non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto rientra nell'ambito delle attività istituzionali già svolte dalle amministrazioni competenti sulla base della legislazione vigente;

*b)* i compiti indicati dall'articolo 20 della Convenzione possono essere esercitati, senza aggravii per la finanza pubblica, dall'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) con le dotazioni umane, tecniche e finanziarie già disponibili, che risultano adeguate ai compiti stessi;

*c)* gli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli da 29 a 37 della Convenzione, relativi alla partecipazione alle riunioni dei rappresentanti delle parti contraenti, sono correttamente quantificati e coperti, nel limite dei cinque funzionari indicati nella relazione tecnica, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

*(Autorizzazione alla ratifica)*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione congiunta in materia di sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, fatta a Vienna il 5 settembre 1997.

## Art. 2.

*(Ordine di esecuzione)*

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 40 della Convenzione stessa.

## Art. 3.

*(Copertura finanziaria)*

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 28.911 annui a decorrere dal 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## Art. 4.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.